

 Agenzia Spaziale Italiana	Procedura	Documento:PP-RPC-2021-2 Pagina 1 di 19
Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. <i>Whistleblowing</i>).		

	Unità/Nome	Firma e data
Preparato e verificato	Giorgio Garagnani <i>Unità Organizzativa Normative e Welfare</i>	
	Manuela Di Dio - RPCT	
APPROVATO	Consiglio di Amministrazione	

Registro delle modifiche

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione
2021	Emissione formale Aggiornamento della Procedura PP-RPC-2020-1	B

DISTRIBUZIONE

Sito Istituzionale dell'ASI;
 Intranet dell'ASI.

DOCUMENTI ALLEGATI/ COLLEGATI

Modello per la Segnalazione *Whistleblowing*.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

Sommaro

1. Ambito di riferimento.....	3
2. Scopo del documento.....	3
3. Definizioni.....	3
4. Ambito di applicazione.....	5
5. Oggetto della segnalazione.....	5
6. Disciplina della segnalazione anonima.....	7
7. Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione.....	8
8. Riservatezza dell'identità del segnalante.....	9
9. Ulteriori tutele in favore del segnalante.....	10
10. Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.....	11
11. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni <i>whistleblowing</i>	11
12. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione.....	12
13. Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT.....	13
14. Fase istruttoria.....	15
15. Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente.....	16
16. Notizie sullo stato della segnalazione.....	17
17. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza.....	17
18. Analisi periodica delle informazioni in materia di <i>whistleblowing</i>	17
19. Formazione e sensibilizzazione in materia di <i>whistleblowing</i>	18
20. Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura.....	18
Modulo allegato.....	<u>19</u>

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

1. Ambito di riferimento.

1. L'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito indicata anche come "ASI", riconosce l'istituto del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della "*maladministration*". A tal fine incoraggia e tutela, secondo i migliori e più diffusi modelli nazionali e internazionali, i soggetti di cui al successivo par. 4 che, nell'interesse all'integrità dell'ASI, intendono segnalare fatti illeciti.
2. La presente Procedura disciplina:
 - o la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare ASI;
 - o la tutela degli autori delle segnalazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 e nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021, recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*».

2. Scopo del documento.

1. La finalità della presente Procedura è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riguardo a:
 - o i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
 - o l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
 - o i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
 - o le modalità di gestione della segnalazione;
 - o i termini procedurali;
 - o la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
 - o le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
 - o le responsabilità del segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

3. Definizioni.

1. Ai fini della presente Procedura si specificano le seguenti definizioni:

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

A.N.AC.	L'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante " <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> ".
Illecito	La condotta, attiva e/o omissiva oggetto della segnalazione.
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica.
Custode dell'identità del segnalante	Il RPCT, come a seguire definito.
Misura ritorsiva	Qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione posto in essere nei confronti del <i>whistleblower</i> .
PTPCT	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASI.
RPCT	Il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha il compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
Responsabile UPD	Il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dalla contrattazione collettiva applicabile al personale dell'ASI. E', in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione <i>whistleblowing</i> .
Segnalazione	La segnalazione redatta dal segnalante, reso identificabile, sulla base del modello allegato alla presente Procedura o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel modello allegato.
Segnalazione anonima	La segnalazione di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
Segnalante o Whistleblower	Il soggetto rientrante nelle categorie indicate al successivo art. 4 che segnala ai soggetti legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti dall'ASI.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

4. Ambito di applicazione.

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:
 - a) i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, dell'ASI che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
 - b) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture da parte dell'Agenzia, anche al di fuori del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
2. La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti precedentemente indicati, nell'effettuare la segnalazione, rendano o dichiarino di voler rendere nota la propria identità nei confronti degli organi deputati alla ricezione della segnalazione.
3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.
4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono in alcun modo i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361e 362 del codice penale.
5. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing*.
6. Ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1 coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell'ASI, non sono dipendenti propriamente intesi (ad es., stagisti, tirocinanti).
7. La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al precedente comma 1, lett. b), nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative all'ASI e non già all'impresa per la quale opera il segnalante. L'Agenzia, con adempimenti a cura del RPCT, adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire ai medesimi di effettuare le segnalazioni, assicurando l'accesso ai canali all'uopo dedicati, inclusi quelli informatici.

5. Oggetto della segnalazione.

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

- a) i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale (es., i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
 - b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
 - c) i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento dell'ASI (cd. "*maladministration*") a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (si richiamano le casistiche, elencate a titolo esemplificativo nella Delibera A.N.A.C. n. 469/2021 par. 2.2).
3. Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di ASI.
 4. Il *whistleblower* può segnalare le sole condotte illecite di cui al presente articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e in particolare:
 - o le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
 - o le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell'ASI presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo potrà segnalare fatti illeciti accaduti in occasione del rapporto di lavoro con l'ASI al RPCT dell'ASI o all'A.N.AC.
 5. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente dell'ASI proveniente da altro Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto fatti illeciti accaduti durante il rapporto di lavoro instaurato con l'Ente di provenienza, l'ASI trasmetterà la segnalazione all'Ente di provenienza assicurando la riservatezza sulla identità del segnalante.
 6. Ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto.
 7. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

8. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute verifiche.
9. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
10. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte dell'ASI, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.
11. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.
12. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio" (cfr. Delibera A.N.A.C. n. 469/2021 par. 2.2) nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

6. Disciplina della segnalazione anonima.

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente paragrafo.
2. L'ASI prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3. Il RPCT valuta la segnalazione anonima e assume le iniziative ritenute opportune per l'eventuale seguito di competenza ovvero procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Presidente e al Direttore generale dell'ASI.

7. Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione.

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC., deve essere indirizzata al RPCT - unico destinatario dell'ASI competente a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza agli effetti della presente Procedura - utilizzando preferibilmente il modello di segnalazione allegato alla presente Procedura - reperibile sul sito web istituzionale dell'ASI, sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti" - ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:
 - o in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica in uso presso l'ASI per tale scopo, specificatamente descritta nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'ASI;
 - o in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura "Riservata per il RPCT dell'ASI - Segnalazione Whistleblowing", da spedire al seguente indirizzo: **Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma.**
2. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing* (disciplinato al § 12, punto 3 della presente Procedura), il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'A.N.AC. ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: www.anticorruzione.it.
3. Le segnalazioni *whistleblowing* di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, trasmesse a quest'ultimo, a pena di sanzione disciplinare. In detta circostanza, pur essendo i soggetti destinatari della segnalazione tenuti alla riservatezza, la tutela dell'identità del segnalante non può essere garantita nelle forme di cui alla presente procedura

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

4. In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937, l'ASI raccomanda di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT.
5. In relazione alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing* tramite piattaforma informatica, l'Agenzia assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui alla citata Delibera ANAC n. 469/2021.

8. Riservatezza dell'identità del segnalante.

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata.
2. Qualora la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
3. Il Responsabile UPD valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, ai sensi del precedente punto 2, sia in caso di diniego. Il Responsabile UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.
4. È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, disciplinato al § 12 punto 3 della presente Procedura, di rendere nota, in assenza dei presupposti sopra esplicitati, l'identità del segnalante al Responsabile UPD.
5. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
6. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. Whistleblowing).

7. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).
8. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi *ex artt.* 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013. Resta fermo quanto previsto all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 196/2003.
9. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

9. Ulteriori tutele in favore del segnalante.

1. I soggetti indicati al § 4, punto 1 della presente Procedura che segnalino al RPCT dell'ASI, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC. condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono subire, in conseguenza della segnalazione, sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o essere sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
2. L'adozione delle misure ritenute ritorsive di cui al precedente punto nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.AC. dall'interessato, dal RPCT o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'ASI, ove esistenti. L'A.N.AC. informa il DFP della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Ai sensi dell'art 54 *bis*, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, è a carico dell'ASI dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se e in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti adottati per i quali viene accertata la natura discriminatoria o ritorsiva sono nulli.
4. In conformità a quanto disposto dall'art 54 *bis*, comma 8, del D. Lgs. n. 165/2001, il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

5. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 54 *bis*, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001, le tutele di cui alla presente Procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura nonché dall'art. 54 *bis*, del D. Lgs. n. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, e segnatamente dell'ASI, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.
2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ASI o con la persona fisica interessata.
3. Quando notizie e documenti che sono comunicati al RPCT sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali previsti per l'effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura.

11. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* si articola nelle seguenti fasi:
 - a) ricezione e protocollazione della segnalazione;
 - b) valutazione preliminare della segnalazione;
 - c) fase istruttoria;

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

12. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione.

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.
2. Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede:
 - a) ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, alla **protocollazione su registro riservato** alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un **codice univoco progressivo**, registrando la data e l'ora di ricezione;
 - b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, ove non già precisato nell'istanza, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
 - c) ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dalla presente Procedura;
 - d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
 - e) ove non già inviata in automatico dalla piattaforma informatica, alla tempestiva trasmissione di **apposita informazione di "conferma di avvenuta ricezione"** al segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.
3. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, quando risulti assolutamente necessario e in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di un gruppo di lavoro dedicato, composto da dipendenti dell'ASI, da individuare con specifico atto di nomina del Consiglio di

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

Amministrazione, su proposta del RPCT. L'atto di nomina è reso pubblico sulla rete intranet dell'Agenzia.

4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti dell'ASI che:
 - a) operano nelle aree a maggior rischio (es., amministrazione contabilità e finanza, appalti, personale, etc.);
 - b) svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.
5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente Procedura costituisce grave illecito disciplinare.
6. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione.
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.
8. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

13. Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

- b) verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse del segnalante a tutelare l'integrità dell'ASI e/o alla prevenzione / repressione delle malversazioni in danno della medesima;
 - c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
 - d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari e opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione nelle seguenti ipotesi:
- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'ASI;
 - b) manifesta incompetenza dell'ASI sulle questioni segnalate;
 - c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
3. Nei casi di cui alle lettere **c)** ed **f)** del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente dell'ASI e al Direttore generale dell'ASI e al segnalante.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

2. Di norma, il termine per l'esame preliminare della segnalazione è quantificabile in 15 giorni lavorativi, cui consegue l'avvio dell'istruttoria

14. Fase istruttoria.

3. Ove necessario, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle strutture organizzative di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
4. Le strutture dell'ASI interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
5. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, verifiche sulle dotazioni dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
6. In nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.
7. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare del RPCT, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il medesimo RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente dell'ASI e al Direttore generale dell'ASI e al segnalante.
8. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente dell'ASI e al Direttore generale dell'ASI e al segnalante.
9. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. Whistleblowing).

10. Ove necessario, Il Presidente dell'ASI o il Direttore generale dell'ASI possono autorizzare il RPCT a estendere il predetto termine fornendo adeguata motivazione.

15. Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare di cui al punto 1 del precedente paragrafo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT identifica, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individuando il destinatario o i destinatari tra i seguenti:
 - a) se competente, il Dirigente o il Responsabile dell'Unità dell'ASI alla quale è ascrivibile il fatto, per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato;
 - b) il Responsabile UPD, ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
 - c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza;
 - d) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno del segnalante.
2. In ogni caso, l'RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Presidente e al Direttore generale dell'ASI, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.
3. In caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile UPD, il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, omettendo tutti i riferimenti che potrebbero far risalire all'identità del segnalante.
4. Il Responsabile UPD informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al punto 1, lett. d) il RPCT inoltra la segnalazione, completa di tutti i suoi elementi, secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC., a mezzo posta elettronica certificata con indicazione della dicitura "Riservata - Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001".
6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dall'esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione.

16. Notizie sullo stato della segnalazione.

1. In qualunque momento il segnalante può chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, utilizzando le stesse modalità usate per la trasmissione della segnalazione.
2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es. indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

17. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza.

1. Le segnalazioni cartacee pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali dell'ASI individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e, se dallo stesso ritenuto necessario, ai componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa formale autorizzazione del RPCT.

18. Analisi periodica delle informazioni in materia di *whistleblowing*.

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:

Procedura per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021 (cd. *Whistleblowing*).

- a) identificare le aree di criticità dell'ASI sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
- b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di *maladministration* secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

19. Formazione e sensibilizzazione in materia di *whistleblowing*.

1. L'ASI garantisce a tutti i soggetti richiamati al § 4, punto 1, lettere a) la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche di *maladministration*.
2. L'ASI intraprende ogni ulteriore iniziativa di informatizzazione della gestione delle segnalazioni, anche ricorrendo a soluzioni messe a disposizione da A.N.AC., nonché di sensibilizzazione mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale internet, etc.).

20. Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura.

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASI.
2. Le eventuali successive revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e approvate dal Direttore generale dell'ASI con proprio provvedimento.
3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti di ASI e resa disponibile nella rete intranet dell'Agenzia ed è inoltre pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ASI, sezione "Amministrazione Trasparente".

**SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING**

(art. 54-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

**Al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza di ASI**

Il/la sottoscritto/a: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai fini sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue:

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale in ASI	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale in ASI	
Servizio / Struttura di servizio attuale in ASI	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato in ASI	
Servizio / Struttura di servizio all'epoca del fatto segnalato in ASI	
Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per ASI, precisando il nominativo del	

<u>rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti</u>	
Telefono	
Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma <i><u>NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta istituzionale o aziendale</u></i>	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.A.C., etc.)	Data della segnalazione	Stato / Esito della segnalazione

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA	
Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica <i>(possono essere inseriti più nomi)</i>	

Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto <i>(Nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché <i>(facoltativo)</i>	<input type="checkbox"/> penalmente rilevante; <input type="checkbox"/> posta in essere in violazione del Codice Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a ASI; <input type="checkbox"/> idonea ad arrecare un pregiudizio all'immagine di ASI; <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente; <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso ASI; <input type="checkbox"/> altro [...]

<p>INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE</p> <p><i><u>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</u></i></p>	
<p>CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA' AI SENSI DELL' ART. 54-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001</p> <p><i><u>COMPILAZIONE FACOLTATIVA</u></i></p>	<p>Il segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare,</p> <p><input type="checkbox"/> presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità;</p> <p><input type="checkbox"/> NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.</p>

Il segnalante è informato della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

Alla presente dichiarazione si allega:

- 1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.
- 3) Informativa sul trattamento dati da sottoscrivere